



## LETTERA PER IL CLIENTE

30.11.2025

# Artigiani e commercianti: secondo acconto INPS 2025.

### Premessa

Gli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alla gestione INPS, sono tenuti a versare i contributi previdenziali Ivs all'INPS come previsto dall'art. 59, co. 15 della L. 449/1997, successivamente rivisitato dall'art. 24 della "Manovra Salva-Italia" (D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011). In quest'ultima normativa il legislatore ha stabilito un graduale aumento delle aliquote contributive pensionistiche dovute sul minimale di reddito, che ha portato – a regime - il carico previdenziale al **24%** dal 2018 in poi.

**RICORDA:** Sia gli artigiani che gli esercenti attività commerciali sono figure professionali caratterizzate – talvolta – da un **doppio adempimento contributivo**. Infatti, qualora l'artigiano o il commerciante abbia prodotto un reddito superiore al minimale imponibile INPS, pari per l'anno 2025 a **18.555 euro**, oltre ai contributi fissi da versare trimestralmente, occorre corrispondere all'Istituto Previdenziale anche i contributi Ivs per la parte che eccede la predetta soglia reddituale. In quest'ultimo caso, i contributi Ivs seguono le stesse logiche di saldo/acconti delle imposte sui redditi.

### Termini di versamento

In considerazione del fatto che i contributi previdenziali – così come le imposte – vanno **versati in anticipo**, e quindi sul presunto che si pensa di realizzare nell'anno d'imposta:

- entro il 30 giugno 2025 doveva essere versato il primo acconto 2025;
- **entro l'1 dicembre 2025 (il 30 novembre 2025 cade di domenica)** deve essere corrisposto il secondo acconto 2025;
- entro il 30 giugno 2026 (salvo proroghe), invece, bisogna versare il saldo 2025 (pari al 20% dell'importo dovuto).



Lo scadenziario degli artigiani e commercianti	
Contributi dovuti sul minimale (redditi annui inferiori a 18.555 euro)	Contributi eccedenti il minimale (redditi annui superiori a 18.555 euro)
16 maggio 2025 (I rata)	30 giugno 2025 (saldo 2024 e primo acconto 2025)
20 agosto 2025 (II rata)	
17 novembre 2025 (III rata)	1 dicembre 2025 (secondo acconto 2025)
16 febbraio 2026 (IV rata)	30 giugno 2026 (saldo 2025 e primo acconto 2026) salvo proroghe

### Metodo storico e previsionale

Data la particolarità del meccanismo di versamento anticipato è possibile adottare due metodi di calcolo differenti:

- **storico**, che si realizza qualora il contribuente versi l'importo contributivo sul reddito prodotto lo scorso anno (dato rinvenibile nel Modello Redditi PF 2025);
- **previsionale**, che risulta estremamente utile laddove il contribuente presume di conseguire un reddito parecchio inferiore rispetto a quanto effettivamente prodotto, versando quindi un acconto più basso rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

Il totale dei contributi dovuti per l'anno 2025, e sui quali è possibile anche determinare in via presuntiva il secondo acconto 2025, risultano **dal Quadro RR di Redditi PF 2025**, come di seguito illustrato.

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE					
Reddito eccedente il minimale	Contributo Ivs dovuto sul reddito che eccede il minimale	Contributo maternità (vedere istruzioni)	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione		
23	24	25	26	27	28
,00	,00	,00	,00	,00	,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale	Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale	Eccedenza di versamento a saldo		Credito di cui si richiede il rimborso
28	29	30	31	32	33
,00	,00	,00	,00	,00	,00
Credito da utilizzare in compensazione	Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Residuo a rimborso o in autoconguaglio		
33	34	35	36	37	38
,00	,00	,00	,00	,00	,00

### Determinazione dei contributi INPS

Per poter determinare i contributi Ivs da versare, occorre innanzitutto conoscere due parametri fondamentali:



- l'**aliquota contributiva**;
- il **reddito annuo conseguito lo scorso anno**.

**APPROFONDIMENTO:** Per l'anno 2025, l'aliquota contributiva è pari:

- al **24%** per gli artigiani (23,70% per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
- al **24,48%** per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09% istituita dall'art. 5 del D.Lgs. 207/1996), ovvero 24,18% per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.

Per gli artigiani e esercenti attività commerciali con **più di 65 anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'INPS, i contributi si riducono della metà (**50%**).

Dunque, come precisato in premessa, per la determinazione dei contributi INPS bisogna prendere a riferimento la totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2024 per la **quota eccedente l'imponibile minimale** INPS, pari a 18.555 euro annui, in base alle seguenti aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di **55.448 euro**. Per redditi che superano tale soglia reddituale, e comunque entro i 92.413 euro, bisogna applicare **un punto percentuale in più**.

	<b>Scaglione di reddito</b>	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti (*)</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni.	Fino a 55.448 euro	<b>24%</b>	<b>24,48%</b>
	Da 55.448,01 euro a 92.413 euro	<b>25%</b>	<b>25,48%</b>
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.	Fino a 55.448 euro	<b>23,70%</b>	<b>24,18%</b>
	Da 55.448,01 euro a 92.413 euro	<b>24,70%</b>	<b>25,18%</b>

Si precisa, al riguardo, che il limite di **92.413 euro** è valido solamente per i soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31 dicembre 1995 o con un'anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996, il massimale annuo è pari ad **120.607 euro**, non frazionabile mensilmente.



## Riduzione contributi INPS forfettari

L'INPS conferma la **riduzione del 35%** dei contributi dovuti da artigiani e commercianti titolari di partita IVA in **regime forfettario**. L'accesso al regime contributivo agevolato è subordinato alla presentazione di apposita domanda INPS.

**RICORDA:** L'accesso all'agevolazione ha **natura facoltativa** e avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Le situazioni che possono manifestarsi circa l'adesione al regime agevolativo sono le seguenti:

1. ai **soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2024**, continua ad applicarsi l'agevolazione anche per il 2025, ove permangano i requisiti richiesti e non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso;
2. i soggetti, infine, che intraprendono una **nuova attività nel 2025**, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Accesso al regime contributivo agevolato	
Casistica	Termini di adesione
Soggetto già beneficiario del regime contributivo nel 2024	Nessuna comunicazione
Soggetti che hanno costituito impresa nel 2025	Con la massima tempestività

## Base imponibile di calcolo

Ai sensi della L. n. 438/1992, il contributo Ivs dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali:

- è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.



**RICORDA:** Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2024, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

### **Determinazione della base imponibile**

In merito all'individuazione dell'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali, si fa presente che deve essere preso in considerazione il **totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2024**, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla L. n. 145/2018, scomutate dal reddito dell'anno.

**APPROFONDIMENTO:** Per i soci di Srl iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della Srl corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Ciò detto, si indicano gli elementi che costituiscono la **base imponibile** per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei seguenti quadri:

- **RF** (impresa in contabilità ordinaria);
- **RG** (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfettari);
- **RH** (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):
  - $RF63 - (RF98 + RF100, \text{col.1} + \text{col. 2} + \text{col. 3}) + [RG31 - (RG33+RG35, \text{col. 1} + \text{col.2} + \text{col. 3})] + [\text{somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6)} - RH12 \text{ col. 1} - RH12 \text{ col. 2} - RH12 \text{ col. 3}] + RS37 \text{ colonna 15.}$

**ATTENZIONE:** I redditi devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il Modello "**REDDITI SC**" (società di capitali).

Per i soggetti che hanno adottato il "regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità", ai sensi dell'art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, convertito con



modificazioni in L. n. 111/2011, successivamente modificata dalla L. n. 208/2015, la base imponibile viene determinata come segue:

In caso di casella “impresa” o “Impresa familiare” barrata	Soggetti nel regime contributivo agevolato
Quadro LM sezione I rigo LM6 (reddito lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse).	Somma degli importi indicati nelle colonne 1 dei righi da LM34 – perdite pregresse (colonna LM37)

### Modalità di versamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, gli autonomi sono responsabili dei versamenti propri e dei loro coadiuvanti, su cui possono esercitare il diritto di rivalsa. I prospetti dei modelli F24 precompilati per il versamento dei contributi dovuti, sono disponibili sul sito INPS nel “**Cassetto Previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti**”, nella sezione “**Posizione assicurativa – Dati del modello F24**”.

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

### Istruzioni per la compilazione del modello F24

Per la corretta compilazione del modello F24 occorre indicare:

- il **codice sede**: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;
- la **causale contributo**: vedi tabelle sotto riportate;
- il **codice INPS**: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'INPS con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre);
- il **periodo di riferimento "da"**: il mese e anno di inizio periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
- il **periodo di riferimento "a"**: il mese e anno di fine periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
- gli **importi a debito versati**: importo dei contributi che si versano;
- gli **importi a credito eventualmente compensati**.

**ATTENZIONE:** I codici da utilizzare per il versamento del secondo acconto 2025 sono:

- **AP** - contributi eccedenti il minimale di reddito (artigiani);



- **CP** - contributi eccedenti il minimale di reddito (commercianti).

Laddove l'artigiano o il commerciante si è avvalso del pagamento rateale dei contributi eccedenti il minimale di reddito risultanti dalla dichiarazione dei redditi (a credito):

- **APR** - Pagamenti rateale dei contributi dovuti eccedenti il minimale (artigiani);
- **CPR** - Pagamenti rateale dei contributi dovuti eccedenti il minimale (commercianti).

<b>Contributi correnti</b>		
<b>Descrizione causale</b>	<b>Artigiani Causale</b>	<b>Commercianti Causale</b>
Pagamento contributi eccedenti il minimale di reddito (a debito)	AP	CP
Indicazione dell'importo versato in eccedenza sui contributi eccedenti il minimale di reddito risultanti dalla dichiarazione dei redditi (a credito)	AP	CP
Pagamenti rateale dei contributi dovuti eccedenti il minimale	APR	CPR

<b>Contributi richiesti dall'INPS in occasione di prima emissione di modelli f24 che recupera anche anni pregressi</b>		
<b>Descrizione causale</b>	<b>Artigiani Causale</b>	<b>Commercianti Causale</b>
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale anni pregressi.	APP	CPP



<b>Contributi scaduti oggetto di regolarizzazione (da avviso di pagamento)</b>		
<b>Descrizione causale</b>	<b>Artigiani Causale</b>	<b>Commercianti Causale</b>
Pagamento per intero dei debiti segnalati con avviso di pagamento.	APP ARN	CPP ARN
Pagamento debiti contributivi eccedenti il minimale di reddito a seguito di accertamento con adesione derivante da accertamenti dell'Amministrazione Finanziaria	APMF	CPMF
Pagamenti rateizzati a seguito di domanda di dilazione in fase amministrativa	AD	CD

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

*Studio Denti & Associati*

